

COMUNE DI ARZIGNANO



Provincia di Vicenza
Sportello Unico per le Attività Produttive
36071 Piazza Libertà 12
Mail: sportellounico@comune.arzignano.vi.it
Pec: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net



Prot.26343/MP/dc
Tel. 0444/476.573 - Fax 0444/476.513
Responsabile del procedimento: Rag. Domenico Carlotto
Istruttore pratica :Rag Domenico Carlotto
Responsabile del provvedimento conclusivo: Dott. Massimo Parolin

ARZIGNANO, 28/08/2014

OGGETTO: RILASCIO PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO (DPR 160/2010 ART.7) N. 43 DEL 28/08/2014
ISTANZA SUAP PROT. N. 03209700248-23122013-1731 - DITTA FAEDA SPA

SPETT. Ditta
FAEDA SPA
ecochem@pec.confindustriavicenza.it

e.p.c. Spett.le
PROVINCIA DI VICENZA
Provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

e.p.c. Spett.le
ARPAV
dapvi@pec.arpav.it

e.p.c. Spett.le
ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
adc@pec.acquedelchiampospa.it

e.p.c. Spett.le
Dott.ssa Alessandra Maule
UFFICIO AMBIENTE
maule.alessandra@comune.arzignano.vi.it

**IL RESPONSABILE
LO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)**

VISTA l'istanza:

PROT.N. 40358 DEL 24/12/2013
IMPRESA: FAEDA SPA
OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER PROSECUZIONE DI ATTIVITA' GIA' AUTORIZZATA

VISTI:

- Il D.Lgs. 112/1998 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. 160/2010 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'inserimento dell'istanza nell'archivio informatico dello Sportello Unico;

ASSUNTI i seguenti atti istruttori, pareri tecnici, autorizzazioni, atti endoprocedimentali :

- In data 24/12/2013 il SUAP trasmette alla Provincia di Vicenza e agli enti coinvolti nel procedimento la richiesta di cui all'oggetto ricevuta dall'impresa in data 23/12/2013;
- Il 17/06/2014 il SUAP riceve la nota della Provincia di Vicenza, con la quale chiede di sospendere i termini di conclusione del procedimento con richiesta di integrazione documentale da parte dell'impresa e degli altri soggetti interessati al procedimento al fine di predisporre il provvedimento provinciale;
- nota del 01/07/2014 con la quale il dirigente dell'Ufficio Ambiente del Comune di Arzignano trasmette al SUAP il parere richiesto relativamente alle emissioni in atmosfera e per gli aspetti relativi al rumore domanda al SUAP di richiedere alla ditta di presentare documentazione di impatto acustico;
- in data 21/07/2014 il SUAP chiede alla ditta le integrazioni di cui sopra;
- nota del 21/07/2014 il SUAP riceve il parere/autorizzazione agli scarichi da parte di Acque del Chiampo;
- nota del 07/08/2014 il SUAP riceve dalla ditta la documentazione impatto acustico, che viene trasmessa immediatamente all'Ufficio Ambiente;
- nota del 07/08/2014 il SUAP riceve dall'Ufficio Ambiente presa d'atto relativa al rumore;
- in data 07/08/2014 il SUAP trasmette alla Provincia di Vicenza il parere di Acque del

Chiampo relativo agli scarichi, il parere favorevole da parte del Comune per gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera, e per gli aspetti relativi al rumore la presa d'atto del Comune della documentazione relativa all'impatto acustico prodotta dalla ditta;

- il 22/08/2014 con nota Registro n. 2392014 del 19/08/2014 il dirigente della Provincia di Vicenza trasmette al SUAP il provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).

AI SENSI E PER GLI EFFETTI dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010

SALVI ED IMPREGIUDICATI i diritti di eventuali terzi, dichiara concluso il procedimento e

AUTORIZZA

con il presente provvedimento conclusivo del procedimento unico, l'impresa **FAEDA SPA** – per lo stabilimento ubicato in **Via della Concia, 95 del Comune di Arzignano** - alla realizzazione dell'intervento e all'esercizio delle attività richieste ed indicate nel provvedimento finalizzato al rilascio dell'A.U.A. adottato dalla Provincia di Vicenza n. registro: 239/2014 del 19/08/2014 contenente i seguenti titoli abilitativi:

- **Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;**
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n.152;**
- **Comunicazione di cui all'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n.447.**
-

a condizione indispensabile che vengano rispettate le disposizioni, le modalità, le prescrizioni contenute negli atti endoprocedimentali allegati costituente presupposto e parte integrante del presente provvedimento.

RENDE NOTO


che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data.

Il presente provvedimento ha validità di 15 anni a partire dalla data 28/08/2014.



IL RESPONSABILE S.U.A.P.
Dott. Massimo Parolin
(firma digitale)

Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con efficacia prevista dall'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i. Esso è inviato ai destinatari esclusivamente in via telematica non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto cartaceo.



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Uffici: Palazzo Franceschini - Folco, Contrà San Marco, 30 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Data e protocollo: vedasi mail di invio

PEC

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
del Comune di Arzignano
c/o CCIAA VICENZA - UFFICIO GESTIONE SUAP
COMUNI
Pec: suap.vi@cert.camcom.it

Oggetto: Pratica N.03209700248-23122013-1731 - SUAP 1042 - 03209700248
Ditta Faeda SpA - stabilimento di Arzignano, via della Concia, n. 95.
Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.
Trasmissione provvedimento provinciale n. 239/2014 del 19/08/2014 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto, con la presente si provvede a trasmettere il provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.


Si chiede di trasmettere per conoscenza, allo scrivente Servizio, copia del **Vostro provvedimento conclusivo e della notifica alla ditta e agli Enti coinvolti nel procedimento.**

Distinti saluti.

Sottoscritto dal Dirigente Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale

n. 1 Allegato: Provvedimento provinciale n. 239/2014 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.





PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza
Uffici: Contrà San Marco, 26 - 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro: 239/2014 del 19/08/2014

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Impresa: FAEDA S.P.A.
Sede legale: Via Roggia di Mezzo, 53 - Montorso Vicentino
Sede operativa: Via della Concia, 95 - Arzignano

IL DIRIGENTE

Preso atto che con prot. n. 2685 del 14/01/2014 è stata acquisita agli atti della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP territorialmente competente e presentata dall'impresa in oggetto al SUAP il 23/12/2013;

Dato atto che nella domanda di cui sopra l'impresa indica i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale per i quali chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale:

Titoli abilitativi in materia ambientale per i quali il Gestore chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Evidenziato che, con la suddetta domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, la ditta ha comunicato il possesso del seguente titolo abilitativo previsto dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013, che sarà sostituito dall'A.U.A.:

Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 n. 1155 del 17/12/2013;

Considerata la nota prot. n. 42579 del 17/06/2014 con la quale la Provincia ha comunicato al SUAP territorialmente competente le integrazioni/informazioni necessarie per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da richiedere all'impresa e agli altri soggetti competenti in materia ambientale;

Considerato che il SUAP ha trasmesso il parere di Acque del Chiampo s.p.a. in qualità di gestore della pubblica fognatura (prot. n. 55323 del 07/08/2014), il parere favorevole del Comune per gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera (prot. n. 45898 del 01/07/2014) e, per gli aspetti relativi al rumore, la presa d'atto del Comune "della documentazione relativa all'impatto acustico prodotta dalla ditta" e l'attestazione "che la stessa è conforme a quanto prescritto dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, dal dpcm 14 novembre 1997, nonché dal D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227" (prot. n. 55323 del 07/08/2014);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 22 del 20/12/2012, di attribuzione degli incarichi dirigenziali;

ADOTTA

il presente provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) contenente i seguenti titoli:

Titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

INFORMA

L'impresa dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- "Allegato parere di Acque del Chiampo s.p.a.";
- "Allegato Emissioni in atmosfera".

AVVERTE CHE

1. Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a partire dal rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente;
2. nel caso di una eventuale variazione della ragione sociale o nel caso di cambio del legale rappresentante, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente la variazione prevista aggiornando la documentazione agli atti con i nuovi dati.

TRASMETTE

Il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e per il contestuale inoltro ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento.

INFORMA CHE

l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori rimangono in capo all'autorità competente così come definita dalla normativa settoriale vigente.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con
firma digitale



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

Il presente Allegato, costituente parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito dello scarico di acque reflue industriali provenienti dall'Impresa Faeda Spa per lo stabilimento sito in Via della Concia, 95 del Comune di Arzignano nel quale viene svolta l'attività di lavorazione pelli insistente sul terreno distinto catastalmente al Foglio 13 mapp. 260 Comune di Arzignano nella rete fognaria gestita da Acque del Chiampo S.P.A., recapitante all'impianto di depurazione di Arzignano.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152, articolo n. 124 comma 1 e comma 7;
Legge Regionale 33/85 e s.m. e i., articolo n. 49;
Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5.11.2009 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque, pubblicata nel BUR della Regione Veneto n. 100 del 08/12/2009;
Delibere della Giunta Regionale del Veneto n. 80 del 27.01.2011, n. 842 del 15/05/2012 e n. 1770 del 28/08/2012, modifiche ed integrazioni al suddetto Piano di Tutela delle Acque;
Legge Regionale 08.05.2009 n. 12 titolata "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";
La convenzione di gestione e relativo disciplinare stipulati tra Acque del Chiampo S.P.A. e Autorità d'Ambito dell'A.T.O. Valle del Chiampo 29 febbraio 2000, n. 135.365;
Il Regolamento adottato dal Comitato direttivo del gestore del collettore terminale di trasferimento degli effluenti depurati del bacino conciaro Agno - Chiampo - Consorzio A.R.I.C.A.;
il Regolamento di Fognatura e Depurazione delle acque reflue industriali, approvato dall'Assemblea d'Ambito dell'A.T.O. Valle del Chiampo con delibera n. 12 del 25/06/2010.
Il contratto per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali stipulato tra Faeda Spa e Acque del Chiampo Spa prot. n 12623 del 17/07/2014.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:


Richiesta di Autorizzazione allo Scarico delle acque reflue industriali pervenuta in data 18/06/2014 di cui al prot. n. 10709/2014, per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in rete fognaria industriale, presentata dall'Impresa Faeda Spa, in persona del proprio legale rappresentante Sig. Caneva Alberto, con la relativa documentazione tecnica. (dettaglio degli allegati, eventuale descrizione intervento di progetto).

NUMERO E TIPOLOGIA SCARICHI AUTORIZZATI CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Numero identificativo dello scarico	Tipologia reflui scaricati	Corpo recettore	Numero identificativo del pozzetto fiscale
92	Industriali	Rete fognaria industriale	MS2



Acque del Chiampo s.p.a. via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (VI)
tel. 0444 459111 fax 0444 459222 C.F.01000070243 P.IVA 02728760247
R.I. di VI n.24598 R.E.A. di VI al n.271789 cap.soc. 33.051.890,62 Euro int.vers.





Premesso quanto sopra,
L'AMMINISTRATORE UNICO

COMUNICA

l'accoglimento della richiesta avanzata dall'impresa

CONSENTE

lo scarico in fognatura alle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI:

1. Nel caso di eventuale approvvigionamento idrico autonomo la l'Impresa è tenuta a presentare ad Acque del Chiampo S.P.A., entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il prelievo, denuncia della quantità di acqua attinta mediante apposta modulistica;
2. Lo scarico delle acque reflue industriali recepito dalla rete fognaria industriale deve rispettare i valori limite di emissione di cui all'Allegato 1 al *Regolamento di Fognatura e Depurazione delle acque reflue industriali* e quanto specificato nel contratto di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali;
3. Il volume giornaliero delle acque reflue industriali ammesso nella fognatura industriale è pari a m³/d 574 in cat. B, lo scarico deve essere ripartito uniformemente nell'arco di 20 ore;
4. È vietato l'utilizzo, nei processi produttivi che danno luogo alla formazione degli scarichi, di prodotti contenenti idrocarburi classificati come R45 o R46 sulla base della normativa relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose o comunque contenenti oli minerali esausti e residui di combustibili liquidi, indipendentemente dalla concentrazione e dalla percentuale presente nelle acque reflue immesse nella rete fognaria;

AVVERTENZE:

1. Eventuali variazioni temporanee dei limiti quantitativi e/o qualitativi dello scarico, che configurino modifica non sostanziale dello scarico, potranno essere richieste direttamente ad Acque del Chiampo, la quale provvederà a comunicare la relativa decisione alla Provincia di Vicenza. L'assenso di Acque del Chiampo rispetto alla variazione temporanea dello scarico è manifestato direttamente e unicamente alla ditta, fatte salve le competenze della Provincia di Vicenza in ordine alle emissioni in atmosfera, ai rifiuti e ad agli aspetti ambientali eventualmente influenzati. È onere dell'Impresa svolgere le relative valutazioni e chiedere alla Provincia di Vicenza la modifica dell'autorizzazione unica ove necessario;
2. Eventuali variazioni dell'Impresa, ragione sociale e/o titolarità debbono venire preventivamente comunicate alla Provincia e ad Acque del Chiampo S.P.A., producendo successivamente il nuovo certificato camerale entro e non oltre 45 giorni dal perfezionamento degli atti;
3. Devono inoltre essere preventivamente segnalati alla Provincia e ad Acque del Chiampo S.P.A. il trasferimento dell'attività lavorativa in altro luogo ed eventuali modifiche strutturali, di destinazione d'uso, dei cicli produttivi,



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

delle modalità di approvvigionamento idrico e, in generale, ogni variazione dei dati comunicati con la domanda di autorizzazione;

4. Qualora il trasferimento o le modifiche sopra indicate comportino significativi cambiamenti delle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico rispetto a quanto indicato nella domanda di autorizzazione, ovvero variazione della categoria di scarico, deve essere richiesta la modifica dell'autorizzazione unica ambientale.
5. Acque del Chiampo S.P.A. si riserva di impartire in ogni momento, con successivo provvedimento motivato, prescrizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle contenute nella presente autorizzazione, al fine di assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi della rete fognaria definita dal D.lgs. 152/06, dalla Regione e dal soggetto gestore del collettore terminale di trasferimento – Consorzio A.R.I.C.A. ;
6. La validità dell'autorizzazione allo scarico è subordinata alla sottoscrizione del contratto per il servizio di fognatura e depurazione prot. n. 12623 del 17/07/2014 parte integrante dell'autorizzazione allo scarico ed alla nuova stipulazione dello stesso alla scadenza ivi indicata (esclusa la tacita rinnovazione).
7. E' fatto obbligo di invio di un riepilogo annuale delle quantità di carniccio smaltito, entro il mese di gennaio di ogni anno;
8. E' fatto obbligo di invio di un riepilogo annuale dei rifiuti prodotti e smaltiti, suddiviso per codice CER, entro il mese di giugno di ogni anno;
9. E' fatto obbligo dell'invio, ogni quattro anni, ad Acque del Chiampo Spa, entro il mese di giugno:
 - di un riepilogo del tipo e quantità di pelle lavorata nell'anno precedente;
 - di un riepilogo del tipo e quantità dei prodotti chimici principalmente utilizzati nell'anno precedente;
10. L'impresa Autorizzata è tenuta all'adeguamento delle reti meteoriche interne secondo quanto stabilito dall'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (DGRV n. 842/2012), prevedendo ed inoltrando, qualora si ravvisi la necessità di adeguamento, le misure e gli interventi atti a conformare l'impianto della suddetta norma;
11. Le eventuali misure ed interventi di cui al punto precedente dovranno essere realizzate entro il 31/12/2015, termine fissato per l'adeguamento al suddetto Piano di Tutela delle Acque;


INFORMAZIONI:

Il presente allegato costituisce parte integrante del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Responsabile del procedimento, per il Gestore Acque del Chiampo, ai sensi della L. 241/90: Girardi Giovanna, tel. 0444 - 459111.

AMMINISTRATORE UNICO

Alberto Serafin



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Uffici: Contrà San Marco, 26 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, definito come "Allegato Emissioni in atmosfera" e costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito delle emissioni in atmosfera provenienti dall'Impresa **Faeda SpA** nello stabilimento sito in **via della Concia, n. 95** nel comune di **Arzignano**.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Parte V, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128.
Legge Regionale 33/85.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

- Lo stabilimento in esame risulta già autorizzato ai sensi del DPR 203/88 con il provvedimento n. 1477 del 17/9/1998.
- L'attività effettuata consiste in lavorazioni delle pelli: decalcinazione, macerazione, pickel, concia e rifinitone.

ELENCO DEI PARERI RICEVUTI DA ALTRI ENTI E CONSIDERAZIONI:

- Il Comune di Arzignano ha espresso il proprio parere, senza ravvisare condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione.
- Si richiama il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 128/10.

PRESCRIZIONI:

Il presente atto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni da parte del gestore:

1. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

Camino n.	Quota (m)	Portata (Nm ³ /h)*	Parametri	Limiti (g/h)
9	11	1000	Idrogeno solforato	50

* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.

2. Deve essere effettuato un controllo analitico entro 60 giorni dal ricevimento della autorizzazione, trasmettendone gli esiti a questa Amministrazione entro i successivi 45 giorni.
3. Per poter effettuare la riattivazione delle operazioni di lucidatura e rifinitone dovrà essere presentata apposita domanda di modifica con planimetria degli impianti, documentazione tecnica (aggiornata e contenente le valutazioni richieste dall'art. 275 del D.Lgs. 152/06) e con indicazione della prevista data di messa in esercizio. La quota di emissione di solventi (pari a 37.000 kg/anno) rimane disponibile all'azienda, fatto salvo future determinazioni a seguito di modifica e/o integrazione della D.G.P. 172 del 22/5/2013.

4. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (**registro controlli analitici**) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
5. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/; tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche diverse, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo dei punti per la misura dei diversi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e smi.
6. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e riportati nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
7. Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
8. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano da trasmettere contestualmente alle analisi di cui al punto 2. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (**registro manutenzioni impianti di abbattimento**) da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06.
9. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
10. Per l'impianto di abbattimento della fase di lavorazione ad umido la ditta e' impegnata a:
 - mantenere il pH della soluzione di abbattimento a valori non inferiori a 12;
 - mantenere per gli impianti in questione uno strumento automatico di controllo e reintegro/sostituzione della soluzione di abbattimento dotato di sistema di allarme acustico-visivo;
 - provvedere alla sostituzione periodica della soluzione di abbattimento con le seguenti modalità:
 - a) almeno una volta al mese o in corrispondenza di fermate prolungate;
 - b) in base ad esigenze determinate dal ciclo produttivo;
 - c) secondo le specifiche indicazioni da parte del costruttore dell'impianto, idonee a mantenere le condizioni di abbattimento.
11. Le bocche dei camini devono essere poste ad 1 metro oltre il colmo del tetto, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri; le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50

metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta; eventuali soluzioni alternative potranno essere valutate a seguito della presentazione di specifiche proposte, che dimostrino in ogni caso il raggiungimento di una adeguata dispersione degli inquinanti.

12. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).

AVVERTENZE:

- a) Il presente provvedimento è valido unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata alla stessa; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento o al rinnovo del presente provvedimento.
- b) Quanto sopra è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni, pareri ed altro di competenza di altri Enti.
- c) Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.
- d) Per quanto non disposto con il provvedimento di Autorizzazione, che sostituirà il precedente n. 1477 del 17/9/1998, la ditta deve rispettare quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06.
- e) Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia, ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta.
- f) L'eventuale trasferimento o ampliamento dello stabilimento comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.
- g) La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con
firma digitale

SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO
(*importante considerare indicazioni sotto riportate)

Ditta: _____

Attività produttiva svolta: _____

Camino n. ___ Relativo all'impianto di _____

Campione 1 prelevato il ___ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 2 prelevato il ___ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 3 prelevato il ___ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Strumentazione usata per il prelievo _____

Metodiche utilizzate per il campionamento _____

Metodiche utilizzate per l'analisi _____

Risultati analitici

Portata delle emissioni _____

Temperatura fumi _____

Tenore di ossigeno* _____

Umidità _____

**(da riportare solo per processi di combustione)*

Inquinante 1 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

Inquinante 2 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

Inquinante 3 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

NOTE

Oltre alla data e alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi, si dovrà allegare il verbale di campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni:

1. che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile od, eventualmente, motivare una situazione. difforme;
2. la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento;
3. la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla *loro* rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
4. stima dell'errore standard nell'analisi;
5. motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi.

(*)

Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell'art. 271 del D. Lgs 152/2006 per il campionamento manuale delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

- il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- il tempo di campionamento di norma deve essere di un' ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un' ora di funzionamento dell' impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

N.B. tempi di campionamento diversi devono essere motivati


- CARATTERISTICHE DEL TRONCHETTO DI PRELIEVO.

TRONCHETTO FILETTATO


DA PREDISPORRE SUL CONDOTTO DI EMISSIONE
OGGETTO DI CONTROLLO

Completo di tappo femmina filettato e
flangia filettata con foro centrale da 80 mm

(che si possano avvitare al tronchetto anche alla temperatura di esercizio del condotto.)



- CARATTERISTICHE FLANGIA UNIVERSALE.



d = da 79 a 85 mm (sono raccomandati diametri da 125 a 130 mm per camini con diametro interno > 700 mm)

g = da 160 a 200 mm

l = inferiore o uguale a 120 mm

Sportello Unico per le Attivita' Produttive
(art. 38 DL 112/2008 convertito in legge L133/2008)
Comunicazione Suap - Ente (art. 10 allegato tecnico DPR 160/2010)

SportelloUnicoComuneArzignano
Identificativo nazionale SUAP: **1042**

Provincia di Vicenza

ARPA Veneto Dipartimento Provinciale di Vicenza

ACQUE DEL CHIAMPO SPA

CONFINDUSTRIA VICENZA

UFFICIO AMBIENTE- Dirigente dott.ssa Alessandra Maule

Protocollo: CCIAA_VI/VI-SUPRO/0040900 del 29/08/2014

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.03209700248-23122013-1731 - SUAP 1042 - 03209700248 FAEDA S.P.A.

Rif. pratica SUAP: 03209700248-23122013-1731 Prot. 0030084 del 23/12/2013

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di ARZIGNANO relativamente alla pratica n.03209700248-23122013-1731.

SUAP mittente: Sportello n.1042 - SportelloUnicoComuneArzignano

Pratica: 03209700248-23122013-1731

Impresa: 03209700248 - FAEDA S.P.A.

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: CCIAA_VI/VI-SUPRO 0030084/23-12-2013

Protocollo della comunicazione: CCIAA_VI/VI-SUPRO 0040900/29-08-2014.

Adempimenti presenti nella pratica:

- Realizzazione di nuovo impianto, il trasferimento, la modifica sostanziale, la continuazione attività di un impianto esistente con emissioni in atmosfera (art. 269, commi 2 e 8 e art. 281 D.lgs n. 152/2006) (procedura ordinaria)

- Richiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA (DPR 13/3/2013, n. 59 e DGR n. 1775/2013)

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

TRASMETTO IN ALLEGATO IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO E IL PROVVEDIMENTO PROVINCIALE CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE.
IA DITTA DOVRA' APPLICARE NEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO UNA MARCA DA BOLLO DA € 16.00.
CORDIALI SALUTI

Dati Impresa

Denominazione:	FAEDA S.P.A.		
Codice fiscale:	03209700248	Provincia sede	VICENZA

SportelloUnicoComuneArzignano

Identificativo nazionale SUAP: **1042**

Allegati presenti

03209700248-23122013-1731.SUAP.XML - Descrittore pratica XML

1087727.pdf.p7m - 1087727.pdf.p7m

PROVVEDIMENTO UNICO FINALE FAEDA SPA.pdf.p7m - PROVVEDIMENTO UNICO FINALE FAEDA SPA.pdf.p7m

CITTA' DI ARZIGNANO



Provincia di Vicenza
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Sportello Unico per le Attività Produttive
Arzignano, Piazza Libertà 12
Mail: sportellounico@comune.arzignano.vi.it
Pec: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net

Protocollo vedi mail di invio

ARZIGNANO, 26/08/2016

Protocollo: CCIAA_VI/VI-SUPRO 30084/23-12-2013

Tel. 0444/476.573 -

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO (DPR 160/2010 ART.7) N. 43 DEL 28/08/2014

Via SUAP

**SPETT. Ditta
FAEDA S.P.A.
ecochem@pec.confindustriavicenza.it**

**e.p.c. Spett.le
PROVINCIA DI VICENZA
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net**

**e.p.c. Spett.le
ARPAV
dapvi@pec.arpav.it**

**e.p.c. Spett.le
ACQUE DEL CHIAMPO
adc@pec.acquedelchiampospa.it**

**e.p.c. Spett.le
Dott.ssa Alessandra Maule
DIRIGENTE UFFICIO AMBIENTE
ambiente@comune.arzignano.vi.it**

**IL RESPONSABILE
DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)**

PREMESSO che il giorno 25/08/2016 la Provincia di Vicenza ha trasmesso al SUAP una comunicazione di aggiornamento dell'allegato emissioni in atmosfera dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 43 del 28/08/2014 dello Sportello Unico di Arzignano relativo alla Ditta FAEDA S.P.A. - stabilimento di Arzignano, via della Concia n. 95;

VISTI:

- Il D.Lgs. 112/1998 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. 160/2010 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO l'inserimento della comunicazione nell'archivio informatico dello Sportello Unico;

SALVI ED IMPREGIUDICATI i diritti di eventuali terzi,

INFORMA

la ditta denominata **FAEDA S.P.A.** – per lo stabilimento ubicato in **Via della Concia, n. 95** del Comune di Arzignano – che si prende atto della rettifica/aggiornamento dell'allegato scarichi, recepito nel provvedimento conclusivo del procedimento unico (DPR 160/2010 ART.7) N. 43 DEL 28/08/2014;

TRASMETTE

in allegato al presente provvedimento, la nota della Provincia di cui all'oggetto;

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data.



Per IL DIRIGENTE

*Settore Gestione del Territorio
Responsabile S.U.A.P.*

Arch. Alessandro Mascarello

Ing. Carlo Alberto Crosato
(firma digitale)

Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con efficacia prevista dall'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. Esso è inviato ai destinatari esclusivamente in via telematica non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto cartaceo.



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Data e protocollo: vedasi mail di invio

PEC

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
del Comune di Arzignano
c/o CCIAA VICENZA - UFFICIO GESTIONE SUAP
COMUNI
Pec: suap.vi@cert.camcom.it

Oggetto: Pratica N.03209700248-23122013-1731 - SUAP 1042 - 03209700248
Ditta Faeda SpA - stabilimento di Arzignano, via della Concia, n. 95.
Autorizzazione Unica Ambientale n. 43 del 28/08/2014 prot. n. 26343 dello Sportello Unico di Arzignano.
AGGIORNAMENTO dell'allegato emissioni in atmosfera.

In riferimento alla pratica in oggetto e a seguito della dichiarazione della ditta Faeda Spa in cui è espressa la volontà di trasferire alla Conceria Pasubio Spa a titolo definitivo, le quote di consumo annuo di solvente, pervenuta alla Provincia in data 11/12/2015 e agli atti con prot. n. 83919.

Si comunica, che a seguito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Conceria Pasubio Spa, sito produttivo di Via Seconda Strada, n. 38 ad Arzignano e al conseguente trasferimento della quota di solvente, viene meno la possibilità per la ditta Faeda Spa di riattivazione della fase di rifinizione prevista dal punto 3) dell'allegato emissioni in atmosfera all'AUA in oggetto.

Si chiede allo Sportello Unico di provvedere all'aggiornamento del provvedimento di AUA n. 43 del 28/08/2014 prot. n. 26343 con l'inserimento della presente lettera che dovrà farne parte integrante e sostanziale.

Si chiede di trasmettere per conoscenza, allo scrivente Servizio, copia della notifica dell'aggiornamento alla ditta e agli Enti coinvolti nel procedimento.

Distinti saluti.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
dott. Angelo Macchia
con firma digitale



**Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)**

SportelloUnicoComuneArzignano

Identificativo nazionale SUAP: **1042**

Protocollo: REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0098908 del 29/08/2016

tonello luca

TNLLCU68L29G224J

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.03209700248-23122013-1731 - SUAP 1042 - 03209700248 FAEDA S.P.A.

protocollo 29590 del 29/08/2016-COMUNICAZIONE DI AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO (DPR 160/2010 ART.7) N. 43 DEL 28/08/2014

Gentile utente,

la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di ARZIGNANO, in relazione alla Sua pratica n.03209700248-23122013-1731

SUAP mittente: Sportello n.1042 - SportelloUnicoComuneArzignano

Pratica: 03209700248-23122013-1731

Impresa: 03209700248 - FAEDA S.P.A.

Protocollo pratica: CCIAA_VI/VI-SUPRO 0030084/23-12-2013

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0098908/29-08-2016.

Qualora fosse necessario trasmettere comunicazioni e documentazione integrativa al SUAP, si chiede al destinatario della presente di utilizzare la funzione "MyPage" del portale impresainungiorno.gov.it.

Per le modalità di utilizzo della funzione si rimanda al Manuale Operativo Funzioni di Compilazione Pratiche scaricabile dall'applicativo di Front-Office per la compilazione pratiche. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	FAEDA S.P.A.		
Codice fiscale:	03209700248	Provincia sede legale:	VICENZA

INFORMAZIONI PRATICA

Oggetto:	Domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per prosecuzione di attività già autorizzata		
Codice Pratica:	03209700248-23122013-1731		

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	MASCARELLO	Nome:	ALESSANDRO
-----------------	------------	--------------	------------

ALLEGATI PRESENTI

comunicazione-aggiornamento-AUA-FAEDA-2016.pdf.p7m
2012830.pdf.p7m



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Data e protocollo: vedasi mail di invio.

Spett.le
Sportello Unico Attività Produttive del Comune di
Arzignano
c/o CCIAA VICENZA - UFFICIO GESTIONE SUAP
COMUNI
Pec: suap.vi@cert.camcom.it

e, p.c.

Spett.le Ditta
Faeda SpA
Via della Concia n. 95
Arzignano
Pec: faedasp@pec.telemar.it

Spett.le Società
Acque del Chiampo Spa
Via Ferraretta, 20
36071 Arzignano (VI)
pec: adc@pec.acquedelchiampospa.it

**Oggetto: Pratica N.03209700248-23122013-1731 - SUAP 1042 - 03209700248
Ditta Faeda SpA - stabilimento di Arzignano, via della Concia, n. 95.
Aggiornamento Autorizzazione Unica Ambientale – modifica non sostanziale.**

Con riferimento all'Autorizzazione Unica Ambientale n. 43 del 28/08/2014 prot. n. 26343 rilasciata dal Suap del Comune di Arzignano alla ditta in oggetto.

Considerato che a seguito di richiesta di deroga per il parametro Fosforo, la società Acque del Chiampo Spa ha trasmesso un nuovo parere per lo scarico delle acque reflue industriali che annulla e sostituisce il precedente, agli atti con prot. n. 42194 del 12/06/2017.

Richiamato l'art. 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 ed evidenziato che la modifica richiesta dall'impresa non è sostanziale.

Si trasmette il nuovo "Parere di Acque del Chiampo Spa" quale parte integrante e sostanziale del provvedimento di A.U.A. e si invita il SUAP a trasmetterlo alla ditta ed agli enti coinvolti nel procedimento in sostituzione del precedente allegato. Tale aggiornamento non incide sulla data dell'autorizzazione in atto.

Distinti saluti.

Sottoscritto dal Dirigente Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale

n. 1 Allegato: "Parere di Acque del Chiampo Spa" loro prot. n. 11896 del 09/06/2017.



Il presente **Allegato**, costituente parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito dello scarico di acque reflue industriali provenienti dall'Impresa Faeda Spa con sede legale in Via Roggia di Mezzo 53, Montorso Vicentino(VI), per lo stabilimento di Via della Concia 95 del Comune di Arzignano, nel quale viene svolta l'attività di lavorazione pelli, insistente sul terreno distinto catastalmente al Foglio 13 mapp. 260, Comune di Arzignano nella rete fognaria gestita da Acque del Chiampo S.P.A., recapitante all'impianto di depurazione di Arzignano.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152, articolo n. 124 comma 1 e comma 7;

Legge Regionale 33/85 e s.m. e i., articolo n. 49;

Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5.11.2009 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque, pubblicata nel BUR della Regione Veneto n. 100 del 08/12/2009;

Delibere della Giunta Regionale del Veneto n. 80 del 27.01.2011, n. 842 del 15/05/2012 e n. 1770 del 28/08/2012, modifiche ed integrazioni al suddetto Piano di Tutela delle Acque;

Legge Regionale 08.05.2009 n. 12 intitolata "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";

La convenzione di gestione e relativo disciplinare stipulati tra Acque del Chiampo S.P.A. e Autorità d'Ambito dell'A.T.O. Valle del Chiampo 29 febbraio 2000, n. 135.365;

Il Regolamento adottato dal Comitato direttivo del gestore del collettore terminale di trasferimento degli effluenti depurati del bacino conciaro Agno - Chiampo – Consorzio A.RI.C.A.;

il Regolamento di Fognatura e Depurazione delle acque reflue industriali, approvato con determina n. 04 del 29/02/2016 dall'Amministratore Unico;

il Regolamento di Fognatura e Depurazione delle acque reflue industriali, approvato dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo con delibera n. 02 del 29/04/2016;

Il contratto per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali stipulato tra Faeda Spa e Acque del Chiampo Spa prot. n. 11055/2017 del 29/05/2017;

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

Richiesta di Autorizzazione allo Scarico delle acque reflue industriali pervenuta in data 18/06/2014 di cui al prot. n. 10709/2014, per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in rete fognaria industriale, presentata dall'Impresa Faeda Spa, in persona del proprio legale rappresentante Sig. Caneva Alberto con la relativa documentazione tecnica.

NUMERO E TIPOLOGIA SCARICHI AUTORIZZATI CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Numero identificativo dello scarico	Tipologia reflui scaricati	Corpo recettore	Numero identificativo del pozzetto fiscale
92	Industriali	Rete fognaria industriale	Manufatto MS2



Acque del Chiampo S.p.A.



Acque del Chiampo s.p.a. via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (VI)
tel. 0444 459111 fax 0444 459222 C.F.81000070243 P.IVA 02728750247
R.I. di VI n.24598 R.E.A. di VI al n.271789 cap.soc. 33.051.890,62 Euro int.vers.

Prot.SA/gg/tm/11896/2017
Arzignano 09/06/2017

[Handwritten signature] AP



Premesso quanto sopra,

L'AMMINISTRATORE UNICO

COMUNICA

l'accoglimento della richiesta avanzata dall'impresa

CONSENTE

lo scarico in fognatura alle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI:

1. Nel caso di eventuale approvvigionamento idrico autonomo la l'Impresa è tenuta a presentare ad Acque del Chiampo S.P.A., entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il prelievo, denuncia della quantità di acqua attinta mediante apposta modulistica;
2. Lo scarico delle acque reflue industriali recepito dalla rete fognaria industriale deve rispettare i valori limite di emissione di cui all'Allegato 1 al *Regolamento di Fognatura e Depurazione* delle acque reflue recapitanti nella fognatura industriale per la categoria B;
3. Il volume giornaliero delle acque reflue industriali ammesso nella fognatura industriale è pari a m³/d 574 in cat. B;
4. È vietato l'utilizzo, nei processi produttivi che danno luogo alla formazione degli scarichi, di prodotti contenenti idrocarburi classificati come H350 o H340 (ex R45 o R46) sulla base della normativa relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose o comunque contenenti oli minerali esausti e residui di combustibili liquidi, indipendentemente dalla concentrazione e dalla percentuale presente nelle acque reflue immesse nella rete fognaria;
5. Lo scarico delle acque reflue industriali, recepito nella fognatura industriale, deve rispettare, per i parametri non soggetti a deroga, i valori limite di emissione di cui all'Allegato I al Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella fognatura industriale, ad eccezione del parametro **Fosforo per il quale è concessa deroga per 2 anni a partire dal rilascio dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte dell'autorità competente fatto salvo la revoca anticipata per motivate esigenze tecniche del processo depurativo, come di seguito specificato:**

PARAMETRO	Limite da Allegato I	Deroga
<i>Fosforo</i>	<i>40 mg/l</i>	<i>67 mg/l</i>

6. Fatta salva la richiesta di eventuali nuove modifiche dei parametri in deroga, **dal rilascio dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte dell'autorità competente** lo scarico delle acque reflue industriali dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui all'Allegato I al Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella fognatura industriale;
7. La concessione delle deroghe oggetto della presente decade automaticamente ad ogni variazione che intervenga successivamente. Es.: variazione delle fasi di lavorazione, titolarità dell'azienda, cessione di ramo d'azienda, acquisizione ramo d'azienda, ecc...



AVVERTENZE:

1. Eventuali variazioni temporanee dei limiti quantitativi e/o qualitativi dello scarico, che configurino modifica non sostanziale dello scarico, dovranno essere richieste direttamente ad Acque del Chiampo Spa. L'assenso di Acque del Chiampo Spa rispetto alla variazione temporanea dello scarico è manifestato direttamente e unicamente alla ditta fatte salve le competenze della Provincia di Vicenza in ordine alle emissioni in atmosfera, ai rifiuti e agli aspetti ambientali eventualmente influenzati. E' onere dell'impresa svolgere le relative valutazioni e chiedere alla Provincia di Vicenza la modifica dell'autorizzazione unica ove necessario.
2. Lo scarico deve avvenire con flusso il più possibile costante e deve essere ripartito uniformemente nell'arco di 20 ore; sono ammesse contenute variazioni della portata istantanea con valori massimi 1,3 volte la portata media oraria e della durata massima di 20 minuti nell'arco dell'ora;
3. E' fatto obbligo di invio di un riepilogo annuale dei rifiuti prodotti e smaltiti, suddiviso per codice CER, entro il mese di giugno di ogni anno;
4. E' fatto obbligo dell'invio, ogni quattro anni, ad Acque del Chiampo Spa, entro il 30 giugno:
 - di un riepilogo del tipo e quantità di pelle lavorata nell'anno precedente;
 - di un riepilogo del tipo e quantità dei prodotti chimici principalmente usati nell'anno precedente;
5. E' possibile, previa espressa richiesta da presentare 30 giorni prima della scadenza, rilasciare la proroga o il rinnovo delle deroghe richieste.
6. Rimane ferma la possibilità per Acque del Chiampo Spa di richiedere la corresponsione di un importo a fronte delle deroghe concesse.
7. Eventuali variazioni dell'impresa, ragione sociale e/o titolarità debbono venire preventivamente comunicate alla Provincia e ad Acque del Chiampo S.P.A., producendo successivamente il nuovo certificato camerale entro e non oltre 45 giorni dal perfezionamento degli atti.
8. Devono inoltre essere preventivamente segnalati alla Provincia e ad Acque del Chiampo S.P.A. il trasferimento dell'attività lavorativa in altro luogo ed eventuali modifiche strutturali, di destinazione d'uso, dei cicli produttivi, delle modalità di approvvigionamento idrico e, in generale, ogni variazione dei dati comunicati con la domanda di autorizzazione.
9. In caso di inadempimento da parte dell'impresa del contratto di servizio o di violazione delle previsioni del Regolamento o di altri provvedimenti emanati da Acque del Chiampo Spa in relazione allo scarico, Acque del Chiampo Spa potrà procedere direttamente alla sospensione o alla chiusura dello scarico, ferme le competenze sanzionatorie della provincia di Vicenza che ne verrà tempestivamente notiziata.
10. Qualora il trasferimento o le modifiche sopra indicate comportino significativi cambiamenti delle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico rispetto a quanto indicato nella domanda di autorizzazione, ovvero variazione della categoria di scarico, deve essere richiesta la modifica dell'autorizzazione unica ambientale.
11. Acque del Chiampo S.P.A. si riserva di impartire in ogni momento, con successivo provvedimento motivato, prescrizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle contenute nella presente autorizzazione, al fine di assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi definita dal D.lgs. 152/06, nella rete fognaria industriale, dalla Regione e dal soggetto gestore del collettore terminale di trasferimento – Consorzio A.RI.C.A.
12. In riferimento ai commi 1 e 3 dell'art 39 del PTA (DGRV 842 del 15.05.2012 e ssmi), nel caso in cui il Piano di Adeguamento preveda il recapito dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento, generato dalle superfici scolanti, nella rete fognaria industriale e/o urbana in gestione della scrivente Società, la Ditta è tenuta a presentare alla scrivente apposita domanda di autorizzazione almeno 90 giorni prima della scadenza prevista dall'art. 39 comma 6 del citato PTA.
13. L'efficacia del contratto per il servizio di fognatura e depurazione prot. n. 11055/2017 del 29/05/2017 è subordinata



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

Mod Q 13.2.22C

Provvedimento di assenso allo scarico – fognatura industriale
Rev n.3 del 13/02/17

al ricevimento da parte dell'utente della Autorizzazione Unica Ambientale ed alla sua efficacia. Il contratto per il servizio di fognatura e depurazione ha durata solo per il termine espressamente indicato nel contratto stesso e alla scadenza deve essere rinnovato espressamente (è esclusa la tacita rinnovazione).

INFORMAZIONI:

Il presente allegato costituisce parte integrante del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Il presente provvedimento viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e ferme le competenze di altre Amministrazioni in merito allo scarico. E' onere dell'utente richiedere ed ottenere gli eventuali ulteriori provvedimenti richiesti dalla legge per l'esercizio o la modifica dello scarico.

Responsabile del procedimento, per il Gestore Acque del Chiampo, ai sensi della L. 241/90: Girardi Giovanna, tel. 0444 - 459111.

AMMINISTRATORE UNICO

Alberto Serafin

Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)

SportelloUnicoComuneArzignano

Identificativo nazionale SUAP: **1042**

Protocollo: REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0099910 del 21/06/2017

tonello luca

TNLLCU68L29G224J

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.03209700248-23122013-1731 - SUAP 1042 - 03209700248 FAEDA S.P.A.

PROTOCOLLO 24540 DEL 21/06/2017-RIF.0026343/2014 - SI TRASMETTE IL NUOVO "PARERE DI ACQUE DEL CHIAMPO SPA" QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PROVVEDIMENTO DI A.U.A. IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE ALLEGATO. TALE AGGIORNAMENTO NON INCIDE SULLA DATA DELL'AUTORIZZAZIONE IN ATTO

Gentile utente,

la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di ARZIGNANO, in relazione alla Sua pratica n.03209700248-23122013-1731

SUAP mittente: Sportello n.1042 - SportelloUnicoComuneArzignano

Pratica: 03209700248-23122013-1731

Impresa: 03209700248 - FAEDA S.P.A.

Protocollo pratica: CCIAA_VI/VI-SUPRO 0030084/23-12-2013

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0099910/21-06-2017.

Qualora fosse necessario trasmettere comunicazioni e documentazione integrativa al SUAP, si chiede al destinatario della presente di utilizzare la funzione "MyPage" del portale impresainungiorno.gov.it.

Per le modalità di utilizzo della funzione si rimanda al Manuale Operativo Funzioni di Compilazione Pratiche scaricabile dall'applicativo di Front-Office per la compilazione pratiche. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	FAEDA S.P.A.		
Codice fiscale:	03209700248	Provincia sede legale:	VICENZA

INFORMAZIONI PRATICA

Oggetto:	Domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per prosecuzione di attività già autorizzata		
Codice Pratica:	03209700248-23122013-1731		

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	MASCARELLO	Nome:	ALESSANDRO
-----------------	------------	--------------	------------

ALLEGATI PRESENTI

Faeda_Arz_aggAua43958160617.pdf.p7m

colloquio Guastone al
cicuto



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato



Acque del Chiampo S.p.A.

Prot.AP/gg/tm/18287/2017
Arzignano 19/09/2017

(a mezzo pec)

Spett.le
Provincia di Vicenza
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Oggetto: Inserimento nelle autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria industriale di Arzignano delle prescrizioni inerenti i limiti dei valori di scarico per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)
AUA N. 43 DEL 28/08/2014 – FAEDA S.P.A.
Via della Concia 95, ARZIGNANO (VI).

PREMESSO CHE

- Acque del Chiampo svolge l'attività di gestione dell'impianto di depurazione consortile di Arzignano sulla scorta della Autorizzazione Integrata Ambientale nr 83 del 23 dicembre 2011, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciata dalla Regione Veneto;
- Il punto 11 delle prescrizioni dell'A.I.A. citata prevede che Acque del Chiampo spa sia tenuta a rispettare tutte le norme stabilite nell'autorizzazione rilasciata dal Consorzio A.Ri.C.A. gestore del collettore consortile di trasferimento di fognatura in cui scarica l'impianto;
- Con il Decreto regionale nr 101 del 7.3.2017, integralmente pubblicato nel BURV n. 4 del 04/04/2017, la Regione Veneto ha revisionato e sostituito le precedenti autorizzazioni rilasciate al Consorzio A.Ri.C.A. allo scarico nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) prescrivendo, tra le altre, l'obiettivo del rispetto allo scarico dei limiti delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), espressi come valori obiettivo, entro il più breve tempo possibile e comunque nel termine dell'autorizzazione (valori indicati al punto 8 del deliberato), e come valori da rispettare allo scarico per il 2017 (valori indicati al punto 11 del deliberato);
- La Regione Veneto, nel sopracitato provvedimento, allegava altresì un **cronoprogramma di attività poste in carico, oltre che ai gestori del servizio idrico integrato, anche agli utenti che recapitano le proprie acque reflue industriali negli impianti di depurazione che scaricano nel collettore gestito dal Consorzio A.Ri.C.A..**
- Il Consorzio A.Ri.C.A. con provvedimento del 18.4.2017 nr 228 ha autorizzato lo scarico nel collettore consortile dei reflui dell'impianto di depurazione di Arzignano indicando, tra le altre, l'obiettivo del rispetto allo scarico dei seguenti limiti, espressi:
 - 1) come mediana calcolata sui valori desunti dal controllo di ARICA e di ARPAV riferito all'anno solare precedente, **entro il più breve tempo possibile e comunque entro la scadenza del provvedimento (30/06/2020):**



Protocollo p_viaopprovi GE/2023/0056357 del 27/12/2023 - Pag. 30 di 60



Acido Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS)	0,03 µg/l
Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA)	0,5 µg/l
Acido Perfluoro Butanoico (PFBA)	0,5 µg/l
Acido Perfluoro Butan Solfonato (PFBS)	0,5 µg/l
somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro undecanoico (PFUnA) + Acido Perfluoro Esan Solfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFPeA)]	0,5 µg/l

2) come valori autorizzati dei limiti provvisori riferiti all'anno solare precedente, che per il 2017 sono i seguenti, calcolati come mediana dei valori desunti dal controllo di ARICA e di ARPAV:

Acido Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS)	0,18 µg/l
Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA)	0,5 µg/l
Acido Perfluoro Butanoico (PFBA)	0,7 µg/l
Acido Perfluoro Butan Solfonato (PFBS)	1,3 µg/l
somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro undecanoico (PFUnA) + Acido Perfluoro Esan Solfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFPeA)]	0,5 µg/l

EVIDENZIATO CHE

- Il raggiungimento dei valori indicati come obiettivo dovrà avvenire in esecuzione del **cronoprogramma di attività allegato al Decreto Regionale 101/2017**;
- Il citato decreto regionale n. 101 indica che "allo stato attuale non esistono BAT (Best Available Technique) o analogamente, in italiano MTD (Migliori Tecniche Disponibili) che consentano ad A.Ri.C.A. e alle società di gestione dei cinque impianti di depurazione afferenti al collettore, il raggiungimento dei limiti imposti con il provvedimento regionale nr. 5 del 22/07/2016" (ora i limiti di cui al punto 8 del deliberato del provvedimento 101/2017);
- Il decreto regionale nr. 101 citato riporta in allegato quale parte integrante il cronoprogramma delle azioni finalizzate alla riduzione/eliminazione delle sostanze perfluoroalchiliche che direttamente le aziende che producono o che utilizzano tali sostanze – quali prodotti industriale o per effetto dell'impiego nel ciclo produttivo di acqua di falda nella quale sono presenti – e che recapitano le proprie acque reflue negli impianti di depurazione che scaricano nel collettore gestito da A.Ri.C.A. **devono attuare**;
- Tra le azioni individuate nel cronoprogramma e poste in carico alle aziende, vi sono, in via indicativa e non esaustiva le seguenti:
 1. **Sostituzione dei composti cosiddetti a catena lunga (8 atomi di carbonio) con altri composti a basso peso molecolare (a 4 atomi di carbonio) per tutte quelle fasi in cui tale sostituzione consenta pari prestazioni qualitative ai prodotti finiti (scadenza giugno 2017).**
 2. **Installazione sui pozzi di approvvigionamento idrico autonomo aziendali di sistemi di abbattimento con filtri a carboni attivi, in modo tale da consentire un bilancio ambientale positivo caratterizzato dalla depurazione dell'acqua di falda e dall'impedire al contempo il potenziale trasferimento dell'impatto al collettore Arica e conseguentemente ai corsi d'acqua superficiali (scadenza settembre 2017).**



3. *Messa a punto di tecniche di gestione e controllo, anche analitica, per effettuare uno screening generalizzato atto ad individuare la presenza di PFAS "potenziali" nei prodotti in cui il contenuto non risulta dichiarato (scadenza marzo 2017).*
4. *Effettuazione dello screening per individuare la presenza di PFAS "potenziali" nei prodotti in cui il contenuto non risulta dichiarato (scadenza dicembre 2017).*
5. *Ricerca e sviluppo per la sostituzione dei prodotti risultanti dall'attività di cui al punto 3) (scadenza dicembre 2017).*
6. *Ricerca e sviluppo per la sostituzione dei prodotti contenenti PFAS per i quali, al momento, non paiono esistere altri prodotti di pari prestazioni qualitative (scadenza marzo 2018).*
7. *Applicazione dell'attività di cui al punto 5), con sostituzione dei prodotti il cui contenuto di PFAS risulta ad oggi sconosciuto (scadenza giugno 2018).*
8. *Applicazione dell'attività di cui al punto 6), con sostituzione dei prodotti il cui contenuto di PFAS risulta ad oggi non modificabile/sostituibile (scadenza marzo 2019).*
9. *Studio e valutazione sulle possibilità di segregazione e trattamento dei reflui caratterizzati dalla presenza di PFAS non eliminabili attraverso le attività di cui ai punti precedenti (scadenza dicembre 2018, con inizio immediato).*
10. *Applicazione delle attività individuate al punto 9) per la separazione degli scarichi ed eventuale smaltimento degli stessi in modo differenziato senza che vengano immessi in fognatura (scadenza dicembre 2019 con inizio appena disponibili le prime determinazioni).*

VISTE

- Allo stato attuale le analisi effettuate allo scarico dell'impianto di depurazione di Arzignano nel collettore A.R.I.C.A. relative alle sostanze perfluoroalchiliche.

DATO ATTO CHE

- Per quanto concerne il precedente punto 3 "Messa a punto di tecniche di gestione e controllo, anche analitica, per effettuare uno screening generalizzato atto ad individuare la presenza di PFAS "potenziali" nei prodotti in cui il contenuto non risulta dichiarato" il gruppo di lavoro costituito dalla Regione Veneto con nota del 7/11/2016 prot. N. 432212, ha già prodotto una relazione nella quale viene trattato l'argomento.

CONSIDERATO CHE

- La scrivente Società è il soggetto competente in materia ambientale ai sensi dell'art. 2 c. 1 lettera c) del d.P.R. 59/2013, rilasciare l'autorizzazione allo scarico ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Per le motivazioni tutte sopra indicate e richiamate, sia in fatto che in diritto, si è reso necessario per la scrivente Società disporre una modifica del proprio provvedimento di assenso allo scarico, rilasciato nell'ambito del procedimento per il rilascio l'Autorizzazione Unica Ambientale della ditta in indirizzo;
- La Società Acque del Chiampo in data 23/06/2017 prot 13087/17 ha inviato avviso di avvio del procedimento di integrazione del provvedimento di assenso alla scarico di cui all'art. 2 c.2 lettera r) del regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale e contestuale provvedimento cautelare (art. 7 comma 1.241/1990);
- Nei termini previsti non sono pervenuti alla scrivente Società documenti o osservazioni in merito al procedimento avviato;
- Che con nota del 12/09/2017 prot. 62530 la Provincia di Vicenza, essendosi concluso il procedimento, ha chiesto di trasmettere gli allegati aggiornati per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale di competenza.



SI DISPONE

1. L'integrazione del provvedimento di assenso allo scarico in capo alla ditta in oggetto con le seguenti prescrizioni:

- a) dotarsi di MTD (Migliori Tecnologie Disponibili) al fine di garantire una progressiva riduzione delle concentrazioni di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nello scarico in fognatura;
- b) per il 2017 lo scarico in fognatura gestita da Acque del Chiampo dovrà rispettare i seguenti valori limite calcolati come mediana dei valori desunti dai controlli effettuati da Acque del Chiampo

Acido Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS)	0,18 µg/l
Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA)	0,5 µg/l
Acido Perfluoro Butanoico (PFBA)	0,7 µg/l
Acido Perfluoro Butan Solfonato (PFBS)	1,3 µg/l
somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro undecanoico (PFUnA) + Acido Perfluoro Esan Solfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFPeA)]	0,5 µg/l

- c) Entro il 30/06/2020 lo scarico in fognatura gestita da Acque del Chiampo, dovrà rispettare i seguenti valori limite calcolati come mediana dei valori desunti dai controlli effettuati da Acque del Chiampo

Acido Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS)	0,03 µg/l
Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA)	0,5 µg/l
Acido Perfluoro Butanoico (PFBA)	0,5 µg/l
Acido Perfluoro Butan Solfonato (PFBS)	0,5 µg/l
somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro undecanoico (PFUnA) + Acido Perfluoro Esan Solfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFPeA)]	0,5 µg/l

- d) svolgere entro la tempistica prevista le azioni del cronoprogramma definito dalla Regione Veneto nel decreto n. 101 del 7/3/2017 in particolare:

1. Sostituzione dei composti cosiddetti a catena lunga (8 atomi di carbonio) con altri composti a basso peso molecolare (a 4 atomi di carbonio) per tutte quelle fasi in cui tale sostituzione consenta pari prestazioni qualitative ai prodotti finiti (scadenza giugno 2017).
2. Installazione sui pozzi di approvvigionamento idrico autonomo aziendali di sistemi di abbattimento con filtri a carboni attivi, in modo tale da consentire un bilancio ambientale positivo caratterizzato dalla depurazione dell'acqua di falda e



- dall'impedire al contempo il potenziale trasferimento dell'impatto al collettore Arica e conseguentemente ai corsi d'acqua superficiali (scadenza settembre 2017)¹.
3. Effettuazione dello screening per individuare la presenza di PFAS "potenziali" nei prodotti in cui il contenuto non risulta dichiarato (scadenza dicembre 2017).
 4. Ricerca e sviluppo per la sostituzione dei prodotti risultanti dall'attività di screening generalizzato atto ad individuare la presenza di PFAS "potenziali" (scadenza dicembre 2017).
 5. Ricerca e sviluppo per la sostituzione dei prodotti contenenti PFAS per i quali, al momento, non paiono esistere altri prodotti di pari prestazioni qualitative (scadenza marzo 2018).
 6. Applicazione dell'attività di cui al punto 4), con sostituzione dei prodotti il cui contenuto di PFAS risulta ad oggi sconosciuto (scadenza giugno 2018).
 7. Applicazione dell'attività di cui al punto 5), con sostituzione dei prodotti il cui contenuto di PFAS risulta ad oggi non modificabile/sostituibile (scadenza marzo 2019).
 8. Studio e valutazione sulle possibilità di segregazione e trattamento dei reflui caratterizzati dalla presenza di PFAS non eliminabili attraverso le attività di cui ai punti precedenti (scadenza dicembre 2018, con inizio immediato).
 9. Applicazione delle attività individuate al punto 8) per la separazione degli scarichi ed eventuale smaltimento degli stessi in modo differenziato senza che vengano immessi in fognatura (scadenza dicembre 2019 con inizio appena disponibili le prime determinazioni).

SI AVVERTE CHE

- a seguito dello svolgimento delle attività del cronoprogramma verranno definiti successivi limiti in avvicinamento degli obiettivi di scarico, che non potranno superare i limiti definiti nel provvedimento precedente.
- il mancato rispetto dell'osservanza dei limiti di accettabilità della presente autorizzazione, comporta l'applicazione di quanto previsto dal vigente Regolamento di Fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete industriale.
- Acque del Chiampo si riserva sin da ora di richiedere aggiornamenti sullo stato di attuazione di quanto previsto al paragrafo d) (cronoprogramma di azioni)

SI INFORMA CHE

- la presente vale come integrazione del provvedimento di assenso allo scarico nei termini sostanziali sopra riportati ricompreso nell'AUA n. 43 del 28/08/2014;
- ai sensi della legge 241/1990 art. 7:
 - Responsabile del procedimento è l'Ing. Alberto Piccoli;
 - è possibile prendere visione degli atti e documenti tutti inerenti il presente procedimento presso l'ufficio Autorizzazioni Fognatura Industriale tel. 0444 459111;
- sono fatte salve tutte le altre prescrizioni/indicazioni contenute nell'autorizzazione allo scarico rilasciate dall'autorità competente.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alberto Piccoli
(firma digitale ai sensi degli art. 24 e seguenti
del D.lgs 82/2005)

¹ Limitatamente alle aziende che attingono tramite pozzo privato acque le cui concentrazioni superano i valori di cui al punto 1 b)

Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)

SportelloUnicoComuneArzignano

Identificativo nazionale SUAP: **1042**

Protocollo: REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0002968 del 08/01/2018

tonello luca

TNLLCU68L29G224J

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.03209700248-23122013-1731 - SUAP 1042 - 03209700248 FAEDA S.P.A.

A seguito della pubblicazione del Decreto Regionale n. 101 del 07/03/2017 con cui la Regione Veneto ha stabilito, tra le altre, delle nuove prescrizioni inerenti i limiti dei valori di scarico per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), con la presente si trasmette il provvedimento, inviato dalla Provincia di Vicenza con nota acquisita agli atti in data 20/10/2017 prot. n. 0042138/2017, predisposto da Acque del Chiampo Spa, ad integrazione dell'allegato scarichi presente nel provvedimento di A.U.A., di cui diventa parte sostanziale.

Tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione in atto.

Gentile utente,

la seguente comunicazione Le è stata inviata dallo sportello SUAP del comune di ARZIGNANO, in relazione alla Sua pratica n.03209700248-23122013-1731

SUAP mittente: Sportello n.1042 - SportelloUnicoComuneArzignano

Pratica: 03209700248-23122013-1731

Impresa: 03209700248 - FAEDA S.P.A.

Protocollo pratica: CCIAA_VI/VI-SUPRO 0030084/23-12-2013

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0002968/08-01-2018.

Qualora fosse necessario trasmettere comunicazioni e documentazione integrativa al SUAP, si chiede al destinatario della presente di utilizzare la funzione "MyPage" del portale impresainungiorno.gov.it. Per le modalità di utilizzo della funzione si rimanda al Manuale Operativo Funzioni di Compilazione Pratiche scaricabile dall'applicativo di Front-Office per la compilazione pratiche. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	FAEDA S.P.A.		
Codice fiscale:	03209700248	Provincia sede legale:	VICENZA

INFORMAZIONI PRATICA

Oggetto:	Domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per prosecuzione di attività già autorizzata		
Codice Pratica:	03209700248-23122013-1731		

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	MASCARELLO	Nome:	ALESSANDRO
-----------------	------------	--------------	------------

ALLEGATI PRESENTI

SportelloUnicoComuneArzignano

Identificativo nazionale SUAP: **1042**

18287.pdf.p7m - Modifica d'ufficio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura - limiti PFAS

PEC

Da: suap.vi@cert.camcom.it
Inviato: lunedì 8 gennaio 2018 09:00
A: ecochem@pec.confindustriavicenza.it
Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.03209700248-23122013-1731 - SUAP 1042 - 03209700248 FAEDA S.P.A.
Allegati: SUAP-comunicazione.XML; SUAP-comunicazione.PDF; 18287.pdf.p7m

A seguito della pubblicazione del Decreto Regionale n. 101 del 07/03/2017 con cui la Regione Veneto ha stabilito, tra le altre, delle nuove prescrizioni inerenti i limiti dei valori di scarico per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), con la presente si trasmette il provvedimento, inviato dalla Provincia di Vicenza con nota acquisita agli atti in data 20/10/2017 prot. n. 0042138/2017, predisposto da Acque del Chiampo Spa, ad integrazione dell'allegato scarichi presente nel provvedimento di A.U.A., di cui diventa parte sostanziale. Tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione in atto.

Gentile utente,

la seguente comunicazione Le è stata inviata dallo sportello SUAP del comune di ARZIGNANO, in relazione alla Sua pratica n.03209700248-23122013-1731 SUAP mittente: Sportello n.1042 - SportelloUnicoComuneArzignano
Pratica: 03209700248-23122013-1731
Impresa: 03209700248 - FAEDA S.P.A.
Protocollo pratica: CCIAA_VI/VI-SUPRO 0030084/23-12-2013 Protocollo della comunicazione: REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0002968/08-01-2018.

Qualora fosse necessario trasmettere comunicazioni e documentazione integrativa al SUAP, si chiede al destinatario della presente di utilizzare la funzione "MyPage" del portale impresainungiorno.gov.it.

Per le modalità di utilizzo della funzione si rimanda al Manuale Operativo Funzioni di Compilazione Pratiche scaricabile dall'applicativo di Front-Office per la compilazione pratiche. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

10/118 Guadagnato al
cliccate



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato



Acque del Chiampo S.p.A.

Prot.AP/gg/tm/25663/2017
Arzignano 20/12/2017

Spett.le
SUAP del Comune di Arzignano
c/o CCIAA VICENZA – Ufficio Gestione SUAP
suap.vi@cert.camcom.it
c.a. Responsabile del procedimento
36071 ARZIGNANO (VI)

pec: faedasp@pec.telemar.it

Spett.le
FAEDA SPA
Via Roggia di Mezzo, 53
3600 MONTORSO VICENTINO (VI)

Codice scarico 92

Oggetto: AUA N. 43 DEL 28/08/2014
Ditta FAEDA S.P.A., Via della Concia 95, Arzignano
Integrazione Provvedimento di assenso.

Con la presente si comunica che dal 01/01/2018 non è più necessario inviare ogni 4 anni:

- riepilogo del tipo e quantità di pelle lavorate nell'anno precedente,
- riepilogo del tipo e quantità di prodotti chimici principalmente usati nell'anno precedente,

come richiesto fra le avvertenze punto 4 del Provvedimento di assenso allo scarico, parte integrante dell'aggiornamento prot. n. 24540 del 21/06/2017 dell'AUA n. 43 del 28/08/2014.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alberto Piccoli
(firma digitale ai sensi degli art. 24 e seguenti
del D.lgs 82/2005)



Acque del Chiampo s.p.a. via Ferrarettà, 20 36071 Arzignano (VI)
tel. 0444 459 111 fax 0444 459 222 C.F. 81000070243 P. IVA 02728750247
R.I. di VI n. 81000070243 R.E.A. n. 271789 cap. soc. 33.051.890,62 Euro int. vers.



**Sportello Unico per le Attivita' Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)**

SportelloUnicoComuneArzignano

Identificativo nazionale SUAP: **1042**

Protocollo: REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0003390 del 08/01/2018

tonello luca

TNLLCU68L29G224J

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.03209700248-23122013-1731 - SUAP 1042 - 03209700248
FAEDA S.P.A.

Si inoltra la nota di integrazione del proprio provvedimento di assenso trasmessa da Acque del Chiampo s.p.a.

Cordiali saluti.

Gentile utente,

la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di ARZIGNANO, in relazione alla Sua pratica n.03209700248-23122013-1731

SUAP mittente: Sportello n.1042 - SportelloUnicoComuneArzignano

Pratica: 03209700248-23122013-1731

Impresa: 03209700248 - FAEDA S.P.A.

Protocollo pratica: CCIAA_VI/VI-SUPRO 0030084/23-12-2013

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0003390/08-01-2018.

Qualora fosse necessario trasmettere comunicazioni e documentazione integrativa al SUAP, si chiede al destinatario della presente di utilizzare la funzione "MyPage" del portale impresainungiorno.gov.it.

Per le modalità di utilizzo della funzione si rimanda al Manuale Operativo Funzioni di Compilazione Pratiche scaricabile dall'applicativo di Front-Office per la compilazione pratiche. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	FAEDA S.P.A.		
Codice fiscale:	03209700248	Provincia sede legale:	VICENZA

INFORMAZIONI PRATICA

Oggetto:	Domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per prosecuzione di attività già autorizzata		
Codice Pratica:	03209700248-23122013-1731		

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	MASCARELLO	Nome:	ALESSANDRO
-----------------	------------	--------------	------------

ALLEGATI PRESENTI

25663.pdf.p7m

PEC

Da: suap.vi@cert.camcom.it
Inviato: lunedì 8 gennaio 2018 12:12
A: ecochem@pec.confindustriavicenza.it
Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.03209700248-23122013-1731 - SUAP 1042 - 03209700248 FAEDA S.P.A.
Allegati: SUAP-comunicazione.XML; SUAP-comunicazione.PDF; 25663.pdf.p7m

Si inoltra la nota di integrazione del proprio provvedimento di assenso trasmessa da Acque del Chiampo s.p.a.
Cordiali saluti.

Gentile utente,

la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di ARZIGNANO, in relazione alla Sua pratica n.03209700248-23122013-1731 SUAP mittente: Sportello n.1042 - SportelloUnicoComuneArzignano
Pratica: 03209700248-23122013-1731
Impresa: 03209700248 - FAEDA S.P.A.
Protocollo pratica: CCIAA_VI/VI-SUPRO 0030084/23-12-2013 Protocollo della comunicazione: REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0003390/08-01-2018.

Qualora fosse necessario trasmettere comunicazioni e documentazione integrativa al SUAP, si chiede al destinatario della presente di utilizzare la funzione "MyPage" del portale impresainungiorno.gov.it.
Per le modalità di utilizzo della funzione si rimanda al Manuale Operativo Funzioni di Compilazione Pratiche scaricabile dall'applicativo di Front-Office per la compilazione pratiche. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:
pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m
Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

2023



Acque del Chiampo S.p.A.

Prot.AP/gg/tm/06719/2018

Arzignano 19/03/2018

(a mezzo pec)

Spett.le
Provincia di Vicenza
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Oggetto: Istanza di inserimento nelle autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria industriale di Arzignano delle prescrizioni inerenti i limiti dei valori di scarico per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)
AUA N. 43 DEL 28/08/2014 – FAEDA S.P.A.
Sede legale: Via Roggia di Mezzo 53, MONTORSO VICENTINO (VI)
Unità locale: Via della Concia 95, ARZIGNANO (VI).

PREMESSO CHE

- Acque del Chiampo svolge l'attività di gestione dell'impianto di depurazione consortile di Arzignano sulla scorta della Autorizzazione Integrata Ambientale nr 83 del 23 dicembre 2011, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciata dalla Regione Veneto;
- Il punto 11 delle prescrizioni dell'A.I.A. citata prevede che Acque del Chiampo spa è tenuta a rispettare tutte le norme stabilite nell'autorizzazione rilasciata dal Consorzio A.Ri.C.A. gestore del collettore consortile di trasferimento di fognatura in cui scarica l'impianto;
- Con il Decreto regionale nr 101 del 7.3.2017, integralmente pubblicato nel BURV n. 4 del 04/04/2017, la Regione Veneto ha revisionato e sostituito le precedenti autorizzazioni rilasciate al Consorzio A.Ri.C.A. allo scarico nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) prescrivendo, tra le altre, l'obiettivo del rispetto allo scarico dei limiti delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), espressi come valori obiettivo, entro il più breve tempo possibile e comunque nel termine dell'autorizzazione (valori indicati al punto 8 del deliberato), e come valori da rispettare allo scarico per il 2017 (valori indicati al punto 11 del deliberato);
- La Regione Veneto, nel sopracitato provvedimento, allegava altresì un cronoprogramma di attività poste in carico, oltre che ai gestori del servizio idrico integrato, anche agli utenti che recapitano le proprie acque reflue industriali negli impianti di depurazione che scaricano nel collettore gestito dal Consorzio A.Ri.C.A..
- Il Consorzio A.Ri.C.A. con provvedimento del 18.4.2017 nr 228 ha autorizzato lo scarico nel collettore consortile dei reflui dell'impianto di depurazione di Arzignano;
- L'autorizzazione allo scarico del collettore consortile nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) è stata rinnovata con Decreto n. 101 del 07/03/2017 e aggiornata con decreto n. 501 del 27/12/2017 da parte della Regione Veneto ai sensi dell'art. 5.1 della L.R. 33/1985;





- Il Consorzio A.Ri.C.A, con provvedimento del 21.02.2018 nr 113 ha aggiornato il provvedimento del 18/04/2017 n. 228 disponendo nuovi limiti allo scarico per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS);
- L'integrazione del provvedimento di assenso allo scarico trasmesso con prot. 18287/2017 del 19/09/2017.

CONSIDERATO CHE

- La scrivente Società è il soggetto competente in materia ambientale ai sensi dell'art. 2 c. 1 lettera c) del d.P.R. 59/2013, rilasciare l'autorizzazione allo scarico ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Per le motivazioni tutte sopra indicate e richiamate, sia in fatto che in diritto, si è reso necessario per la scrivente Società disporre una modifica del proprio provvedimento di assenso allo scarico, rilasciato nell'ambito del procedimento per il rilascio l'Autorizzazione Unica Ambientale della ditta in indirizzo;

SI DISPONE

1. L'aggiornamento all'integrazione del provvedimento di assenso allo scarico prot. 18287/2017 del 19/09/2017 al punto 1 b) nei termini che seguono:

- a) dotarsi di MTD (Migliori Tecnologie Disponibili) al fine di garantire una progressiva riduzione delle concentrazioni di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nello scarico in fognatura;
- b) per il 2018 lo scarico in fognatura gestita da Acque del Chiampo dovrà rispettare i seguenti valori limite calcolati come mediana dei valori desunti dai controlli effettuati da Acque del Chiampo

Acido Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS)	0,06 µg/l
Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA)	0,5 µg/l
Acido Perfluoro Butanoico (PFBA)	0,5 µg/l
Acido Perfluoro Butan Solfonato (PFBS)	0,8 µg/l
somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro undecanoico (PFUnA) + Acido Perfluoro Esan Solfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFPeA)]	0,5 µg/l

- c) entro il 30/06/2020 lo scarico in fognatura gestita da Acque del Chiampo, dovrà rispettare i seguenti valori limite calcolati come mediana dei valori desunti dai controlli effettuati da Acque del Chiampo

Acido Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS)	0,03 µg/l
Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA)	0,5 µg/l
Acido Perfluoro Butanoico (PFBA)	0,5 µg/l
Acido Perfluoro Butan Solfonato (PFBS)	0,5 µg/l
somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro undecanoico (PFUnA) + Acido Perfluoro Esan Solfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFPeA)]	0,5 µg/l



d) svolgere, fermo restando le attività già attuate nella tempistica indicata, le azioni del cronoprogramma definito dalla Regione Veneto nel decreto n. 101 del 7/3/2017 aggiornato con Decreto Regionale n. 501 del 27/12/2017 da parte della Regione Veneto ai sensi dell'art. 5.1 della L.R. 33/1985, in particolare:

1. *Sostituzione dei composti cosiddetti a catena lunga (8 atomi di carbonio) con altri composti a basso peso molecolare (a 4 atomi di carbonio) per tutte quelle fasi in cui tale sostituzione consenta pari prestazioni qualitative ai prodotti finiti (scadenza giugno 2017).*
2. *Installazione sui pozzi di approvvigionamento idrico autonomo aziendali di sistemi di abbattimento con filtri a carboni attivi, in modo tale da consentire un bilancio ambientale positivo caratterizzato dalla depurazione dell'acqua di falda e dall'impedire al contempo il potenziale trasferimento dell'impatto al collettore Arica e conseguentemente ai corsi d'acqua superficiali (scadenza settembre 2017)¹.*
3. *Effettuazione dello screening per individuare la presenza di PFAS "potenziali" nei prodotti in cui il contenuto non risulta dichiarato (scadenza dicembre 2017).*
4. *Ricerca e sviluppo per la sostituzione dei prodotti risultanti dall'attività di screening generalizzato atto ad individuare la presenza di PFAS "potenziali" (scadenza dicembre 2017).*
5. *Ricerca e sviluppo per la sostituzione dei prodotti contenenti PFAS per i quali, al momento, non paiono esistere altri prodotti di pari prestazioni qualitative (scadenza marzo 2018).*
6. *Applicazione dell'attività di cui al punto 4), con sostituzione dei prodotti il cui contenuto di PFAS risulta ad oggi sconosciuto (scadenza giugno 2018).*
7. *Applicazione dell'attività di cui al punto 5), con sostituzione dei prodotti il cui contenuto di PFAS risulta ad oggi non modificabile/sostituibile (scadenza marzo 2019).*
8. *Studio e valutazione sulle possibilità di segregazione e trattamento dei reflui caratterizzati dalla presenza di PFAS non eliminabili attraverso le attività di cui ai punti precedenti (scadenza dicembre 2018, con inizio immediato).*
9. *Applicazione delle attività individuate al punto 8) per la separazione degli scarichi ed eventuale smaltimento degli stessi in modo differenziato senza che vengano immessi in fognatura (scadenza dicembre 2019 con inizio appena disponibili le prime determinazioni).*

SI AVVERTE CHE

- a seguito dello svolgimento delle attività del cronoprogramma verranno definiti successivi limiti in avvicinamento degli obiettivi di scarico, che non potranno superare i limiti definiti nel provvedimento precedente.
- il mancato rispetto dell'osservanza dei limiti di accettabilità della presente autorizzazione, comporta l'applicazione di quanto previsto dal vigente Regolamento di Fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete industriale.
- Acque del Chiampo si riserva sin da ora di richiedere aggiornamenti sullo stato di attuazione di quanto previsto al paragrafo d) (cronoprogramma di azioni)

¹ Limitatamente alle aziende che attingono tramite pozzo privato acque le cui concentrazioni superano i valori di cui al punto l b)



SI INFORMA CHE

- la presente vale come aggiornamento dell'integrazione del provvedimento di assenso allo scarico prot. 18287/2017 del 19/09/2017 nei termini sostanziali sopra riportati ricompreso nell'AUA n. 43 del 28/08/2014;
- ai sensi della legge 241/1990 art. 7:
 - Responsabile del procedimento è l'Ing. Alberto Piccoli;
 - è possibile prendere visione degli atti e documenti tutti inerenti il presente procedimento presso l'ufficio Autorizzazioni Fognatura Industriale tel. 0444 459111;
- sono fatte salve tutte le altre prescrizioni/indicazioni contenute nell'autorizzazione allo scarico rilasciate dall'autorità competente.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alberto Piccoli
(firma digitale ai sensi degli art. 24 e seguenti
del D.lgs 82/2005)

Sportello Unico per le Attivita' Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)

SportelloUnicoComuneArzignano

Identificativo nazionale SUAP: **1042**

Protocollo: REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0082354 del 19/04/2018

tonello luca

TNLLCU68L29G224J

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.03209700248-23122013-1731 - SUAP 1042 - 03209700248
FAEDA S.P.A.

Con la presente si trasmette il provvedimento, inviato dalla Provincia di Vicenza con nota acquisita agli atti in data 05/04/2018 prot. n. 0013485/2018, predisposto da Acque del Chiampo Spa, a integrazione dell'allegato scarichi presente nel provvedimento di A.U.A., di cui diventa parte sostanziale.
Tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione in atto.

Gentile utente,

la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di ARZIGNANO, in relazione alla Sua pratica n.03209700248-23122013-1731

SUAP mittente: Sportello n.1042 - SportelloUnicoComuneArzignano

Pratica: 03209700248-23122013-1731

Impresa: 03209700248 - FAEDA S.P.A.

Protocollo pratica: CCIAA_VI/VI-SUPRO 0030084/23-12-2013

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0082354/19-04-2018.

Qualora fosse necessario trasmettere comunicazioni e documentazione integrativa al SUAP, si chiede al destinatario della presente di utilizzare la funzione "MyPage" del portale impresainungiorno.gov.it. Per le modalit  di utilizzo della funzione si rimanda al Manuale Operativo Funzioni di Compilazione Pratiche scaricabile dall'applicativo di Front-Office per la compilazione pratiche. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:
pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m
Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	FAEDA S.P.A.		
Codice fiscale:	03209700248	Provincia sede legale:	VICENZA

INFORMAZIONI PRATICA

Oggetto:	Domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per prosecuzione di attivit� gi� autorizzata		
Codice Pratica:	03209700248-23122013-1731		

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	MASCARELLO	Nome:	ALESSANDRO
-----------------	------------	--------------	------------

ALLEGATI PRESENTI

06719.pdf.p7m - Aggiornamento prescrizioni inerenti i limiti dei valori di scarico per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)

13/6 maturo
e bordin e
Montano

Via della Concip 95
Arzignano (VI)

PEC

Da: suap.vi@cert.camcom.it
Inviato: giovedì 19 aprile 2018 10:18
A: ecochem@pec.confindustriavicenza.it
Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.03209700248-23122013-1731 - SUAP 1042 - 03209700248 FAEDA S.P.A.
Allegati: SUAP-comunicazione.XML; SUAP-comunicazione.PDF; 06719.pdf.p7m

Con la presente si trasmette il provvedimento, inviato dalla Provincia di Vicenza con nota acquisita agli atti in data 05/04/2018 prot. n. 0013485/2018, predisposto da Acque del Chiampo Spa, a integrazione dell'allegato scarichi presente nel provvedimento di A.U.A., di cui diventa parte sostanziale. Tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione in atto.

Gentile utente,

la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di ARZIGNANO, in relazione alla Sua pratica n.03209700248-23122013-1731 SUAP mittente: Sportello n.1042 - SportelloUnicoComuneArzignano

Pratica: 03209700248-23122013-1731

Impresa: 03209700248 - FAEDA S.P.A.

Protocollo pratica: CCIAA_VI/VI-SUPRO 0030084/23-12-2013 Protocollo della comunicazione: REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0082354/19-04-2018.

Qualora fosse necessario trasmettere comunicazioni e documentazione integrativa al SUAP, si chiede al destinatario della presente di utilizzare la funzione "MyPage" del portale impresainungiorno.gov.it.

Per le modalità di utilizzo della funzione si rimanda al Manuale Operativo Funzioni di Compilazione Pratiche scaricabile dall'applicativo di Front-Office per la compilazione pratiche. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

CITTA' DI ARZIGNANO



Provincia di Vicenza
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Sportello Unico per le Attività Produttive
Arzignano, Piazza Libertà 12
Mail: sportellounico@comune.arzignano.vi.it
Pec: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net

Protocollo vedi mail di invio

ARZIGNANO, 20/06/2018

Protocollo REP_PROV_VI/VI-SUPRO 94250/07-05-2018

Tel. 0444/476.573 -

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO PARERE PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO (DPR 160/2010 ART.7) N. 43 DEL 28/08/2014 A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE

Via SUAP

**SPETT. Ditta
FAEDA S.P.A.
ecochem@pec.confindustriavicenza.it**

e.p.c.

**Spett.le
PROVINCIA DI VICENZA
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net**

e.p.c.

**Spett.le
ARPAV
dapvi@pec.arpav.it**

e.p.c.

**Spett.le
ACQUE DEL CHIAMPO
adc@pec.acquedelchiampospa.it**

e.p.c.

**Spett.le
Dott.ssa Alessandra Maule
DIRIGENTE UFFICIO AMBIENTE
ambiente@comune.arzignano.vi.it**

**IL RESPONSABILE
DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)**

PREMESSO che il giorno 24/05/2018 la Provincia di Vicenza ha trasmesso al SUAP una comunicazione di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 43 prot. n. 26343 del 28/08/2014 dello Sportello Unico di Arzignano relativo alla Ditta FAEDA S.P.A. - stabilimento di Arzignano, via della Concia n. 95, a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale – art. 6 D.P.R. 59/2013;

VISTI:

- Il D.Lgs. 112/1998 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. 160/2010 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. 59/2013;

RILEVATO l'inserimento della comunicazione nell'archivio informatico dello Sportello Unico;

SALVI ED IMPREGIUDICATI i diritti di eventuali terzi,

INFORMA

la ditta denominata **FAEDA S.P.A.** – per lo stabilimento ubicato in **Via della Concia, n. 95** del Comune di Arzignano – che si prende atto del parere per lo scarico delle acque reflue industriali che dovrà essere parte integrante e sostanziale del provvedimento conclusivo del procedimento unico (DPR 160/2010 ART.7) n. 43 prot. n. 26343 del 28/08/2014 a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale – art. 6 D.P.R. 59/2013; l'aggiornamento non incide sulla data dell'autorizzazione in atto;

TRASMETTE

in allegato al presente provvedimento, la nota della Provincia di cui all'oggetto;

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data.



IL DIRIGENTE

*Settore Gestione del Territorio
Responsabile S.U.A.P.*
Arch. Alessandro Mascarello
(firma digitale)

Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con efficacia prevista dall'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. Esso è inviato ai destinatari esclusivamente in via telematica non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto cartaceo.



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Data e protocollo: vedasi mail di invio.

Spett.le
Sportello Unico Attività Produttive del Comune di
Arzignano
c/o CCIAA VICENZA - UFFICIO GESTIONE SUAP
COMUNI
Pec: suap.vi@cert.camcom.it

Oggetto: Pratica n. 03209700248-23042018-1755 - SUAP 1042
Ditta Faeda Spa - stabilimento di Arzignano, Via della Concia n. 95.
Aggiornamento Autorizzazione Unica Ambientale a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale – art. 6 D.P.R. 59/2013.

Vista la richiesta di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 43 prot. n. 26343 del 28/08/2014 rilasciata dal SUAP del Comune di Arzignano, avanzata dalla ditta **Faeda Spa**, agli atti con prot. 30682 del 10/05/2018.

Visto che l'A.U.A. sopra citata comprende i seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Considerata la nostra richiesta di pareri, prot. n. 31044 del 11/05/2018.

Considerato che la società Acque del Chiampo Spa, tramite lo Sportello Unico, ha trasmesso l'allegato parere ns. prot. n. 33040 del 18/05/2018.

Considerato che per l'aspetto relativo alle emissioni in atmosfera, la modifica proposta non ha effetti per l'aspetto relativo alle emissioni in atmosfera.

Considerato inoltre, che il Comune di Arzignano per gli aspetti relativi all'impatto acustico ha espresso parere favorevole alla modifica non essere sostanziale, agli atti con prot. n. 33040 del 18/05/2018.

Richiamato l'art. 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013.

Si comunica che l'istanza in oggetto è una modifica non sostanziale, pertanto si procederà unicamente ad aggiornare la documentazione in nostro possesso. Tale aggiornamento non incide sulla data dell'Autorizzazione Unica Ambientale in atto.

Si trasmette il nuovo allegato di Acque del Chiampo Spa che dovrà essere parte integrante e sostanziale del provvedimento di A.U.A. e si invita il SUAP a trasmetterlo alla ditta ed agli enti coinvolti nel procedimento.

Distinti saluti.

Sottoscritto dal Dirigente Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale

n. 1 Allegato: "Parere di Acque del Chiampo Spa prot. n. 11173 del 14/05/2018"



Il presente **Allegato**, costituente parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito dello scarico di acque reflue industriali provenienti dall'Impresa Faeda Spa con sede legale in Via Roggia di Mezzo 53, Montorso Vicentino (VI), Unità Locale di Via della Concia 95 di Arzignano (VI), nel quale viene svolta l'attività di lavorazione pelli, insistente sul terreno distinto catastalmente al Foglio 13 mapp. 260 Comune di Arzignano nella rete fognaria gestita da Acque del Chiampo S.P.A., recapitante all'impianto di depurazione di Arzignano.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152, articolo n. 124 comma 1 e comma 7;

Legge Regionale 33/85 e s.m. e i., articolo n. 49;

Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5.11.2009 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque, pubblicata nel BUR della Regione Veneto n. 100 del 08/12/2009;

Delibere della Giunta Regionale del Veneto n. 80 del 27.01.2011, n. 842 del 15/05/2012 e n. 1770 del 28/08/2012, modifiche ed integrazioni al suddetto Piano di Tutela delle Acque;

Legge Regionale 08.05.2009 n. 12 titolata "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";

La convenzione di gestione e relativo disciplinare stipulati tra Acque del Chiampo S.P.A. e Autorità d'Ambito dell'A.T.O. Valle del Chiampo 29 febbraio 2000, n. 135.365;

Il Regolamento adottato dal Comitato direttivo del gestore del collettore terminale di trasferimento degli effluenti depurati del bacino conciario Agno - Chiampo – Consorzio A.RI.C.A.;

il Regolamento di Fognatura e Depurazione delle acque reflue industriali, approvato con determina n. 04 del 29/02/2016 dall'Amministratore Unico;

il Regolamento di Fognatura e Depurazione delle acque reflue industriali, approvato dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo con delibera n. 02 del 29/04/2016;

Il contratto per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali stipulato tra Faeda Spa e Acque del Chiampo Spa prot. n. 11170/2018 del 14/05/2018;

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

Richiesta di Autorizzazione allo Scarico delle acque reflue industriali pervenuta in data 18/06/2014 di cui al prot. n. 10709/2014, per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in rete fognaria industriale, presentata dall'Impresa Faeda Spa, in persona del proprio legale rappresentante Sig. Caneva Alberto con la relativa documentazione tecnica.

Richiesta di trasferimento parziale e definitivo di volume di scarico pervenuta in data 10/05/2018 di cui al prot. n. 10884/2018 per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in rete fognaria, presentata dall'Impresa Faeda Spa in persona del proprio legale rappresentante Sig. Caneva Alberto con la relativa documentazione tecnica.

NUMERO E TIPOLOGIA SCARICHI AUTORIZZATI CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Numero identificativo dello scarico	Tipologia reflui scaricati	Corpo recettore	Numero identificativo del pozzetto fiscale
92	Industriali	Rete fognaria industriale	Manufatto MS2





Premesso quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

COMUNICA

l'accoglimento della richiesta avanzata dall'impresa

CONSENTE

lo scarico in fognatura alle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI:

1. Nel caso di eventuale approvvigionamento idrico autonomo la l'Impresa è tenuta a presentare ad Acque del Chiampo S.P.A., entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il prelievo, denuncia della quantità di acqua attinta mediante apposita modulistica;
2. Lo scarico delle acque reflue industriali recepito dalla rete fognaria industriale per effetto della riparametrazione per 653 m³/d in cat. B + B1 (574 m³/d B + 79 m³/d B1), deve rispettare i seguenti valori limite:

PARAMETRI		Limiti di riferimento	Limiti massimi
solidi sospesi	mg/l	7140	8577
COD filtrato	mg/l	5637	6794
Cloruri	mg/l	7589	8780
Solfati	mg/l	3758	4019
TN filtrato	mg/l	714	805
Cromo 3+	mg/l	207	315
zolfo totale sul filtrato	mg/l	3819	3819
grassi e olii animali e vegetali	mg/l	876	876
tensioattivi	mg/l	244	244
BOD5	mg/l	7685	7685
COD	Mg/l	15371	15371
Solfuri	Mg/l	376	376
Solfiti	Mg/l	188	188
Azoto ammoniacale	Mg/l	952	952

Nonché i diversi ulteriori limiti previsti nell'Allegato I al Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella fognatura industriale per la categoria B;

3. Il volume giornaliero delle acque reflue industriali ammesso nella fognatura industriale è pari a m³/d 653 cat. B+B1;
4. È vietato l'utilizzo, nei processi produttivi che danno luogo alla formazione degli scarichi, di prodotti contenenti idrocarburi classificati come H350 o H340 (ex R45 o R46) sulla base della normativa relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose o comunque contenenti oli minerali esausti e residui di



combustibili liquidi, indipendentemente dalla concentrazione e dalla percentuale presente nelle acque reflue immesse nella rete fognaria;

5. Lo scarico delle acque reflue industriali, recepito nella fognatura industriale, deve rispettare, per i parametri non soggetti a deroga, i valori limite di emissione di cui all'Allegato I al Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella fognatura industriale, ad eccezione del parametro **Fosforo per il quale è concessa deroga fino alla data del 21/06/2019** fatto salvo la revoca anticipata per motivate esigenze tecniche del processo depurativo, come di seguito specificato:

PARAMETRO	Limite da Allegato I	Deroga
Fosforo	40 mg/l	67 mg/l

6. Fatta salva la richiesta di eventuali nuove modifiche dei parametri in deroga, **dal rilascio dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte dell'autorità competente** lo scarico delle acque reflue industriali dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui all'Allegato I al Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella fognatura industriale;
7. La concessione delle deroghe oggetto della presente decade automaticamente ad ogni variazione che intervenga successivamente. Es.: variazione delle fasi di lavorazione, titolarità dell'azienda, cessione di ramo d'azienda, acquisizione ramo d'azienda, ecc...

AVVERTENZE:

- Eventuali variazioni temporanee dei limiti quantitativi e/o qualitativi dello scarico, che configurino modifica non sostanziale dello scarico, dovranno essere richieste direttamente ad Acque del Chiampo Spa. L'assenso di Acque del Chiampo Spa rispetto alla variazione temporanea dello scarico è manifestato direttamente e unicamente alla ditta fatte salve le competenze della Provincia di Vicenza in ordine alle emissioni in atmosfera, ai rifiuti e agli aspetti ambientali eventualmente influenzati. E' onere dell'impresa svolgere le relative valutazioni e chiedere alla Provincia di Vicenza la modifica dell'autorizzazione unica ove necessario.
- Lo scarico deve avvenire con flusso il più possibile costante e deve essere ripartito uniformemente nell'arco di 20 ore; sono ammesse contenute variazioni della portata istantanea con valori massimi 1,3 volte la portata media oraria e della durata massima di 20 minuti nell'arco dell'ora;
- E' fatto obbligo di invio di un riepilogo annuale dei rifiuti prodotti e smaltiti, suddiviso per codice CER, entro il mese di giugno di ogni anno;
- E' fatto obbligo di invio di un riepilogo annuale delle quantità di cernicio smaltito, entro il mese di gennaio di ogni anno;
- E' possibile, previa espressa richiesta da presentare 30 giorni prima della scadenza, rilasciare la proroga o il rinnovo delle deroghe richieste.
- Rimane ferma la possibilità per Acque del Chiampo Spa di richiedere la corresponsione di un importo a fronte delle deroghe concesse.
- Eventuali variazioni dell'Impresa, ragione sociale e/o titolarità debbono venire preventivamente comunicate alla Provincia e ad Acque del Chiampo S.P.A., producendo successivamente il nuovo certificato camerale entro e non oltre 45 giorni dal perfezionamento degli atti.



8. Devono inoltre essere preventivamente segnalati alla Provincia e ad Acque del Chiampo S.P.A. il trasferimento dell'attività lavorativa in altro luogo ed eventuali modifiche strutturali, di destinazione d'uso, dei cicli produttivi, delle modalità di approvvigionamento idrico e, in generale, ogni variazione dei dati comunicati con la domanda di autorizzazione.
9. In caso di inadempimento da parte dell'impresa del contratto di servizio o di violazione delle previsioni del Regolamento o di altri provvedimenti emanati da Acque del Chiampo Spa in relazione allo scarico, Acque del Chiampo Spa potrà procedere direttamente alla sospensione o alla chiusura dello scarico, ferme le competenze sanzionatorie della provincia di Vicenza che ne verrà tempestivamente notiziata.
10. Qualora il trasferimento o le modifiche sopra indicate comportino significativi cambiamenti delle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico rispetto a quanto indicato nella domanda di autorizzazione, ovvero variazione della categoria di scarico, deve essere richiesta la modifica dell'autorizzazione unica ambientale.
11. Acque del Chiampo S.P.A. si riserva di impartire in ogni momento, con successivo provvedimento motivato, prescrizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle contenute nella presente autorizzazione, al fine di assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi definita dal D.lgs. 152/06, nella rete fognaria industriale, dalla Regione e dal soggetto gestore del collettore terminale di trasferimento – Consorzio A.R.I.C.A.
12. In riferimento ai commi 1 e 3 dell'art 39 del PTA (DGRV 842 del 15.05.2012 e ssmi), nel caso in cui il Piano di Adeguamento preveda il recapito dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento, generato dalle superfici scolanti, nella rete fognaria industriale e/o urbana in gestione della scrivente Società, la Ditta è tenuta a presentare alla scrivente apposita domanda di autorizzazione almeno 90 giorni prima della scadenza prevista dall'art. 39 comma 6 del citato PTA.
13. L'efficacia del contratto per il servizio di fognatura e depurazione prot. n. 11170/2018 del 14/05/2018 è subordinata al ricevimento da parte dell'utente della Autorizzazione Unica Ambientale ed alla sua efficacia. Il contratto per il servizio di fognatura e depurazione ha durata solo per il termine espressamente indicato nel contratto stesso e alla scadenza deve essere rinnovato espressamente (è esclusa la tacita rinnovazione).

INFORMAZIONI:

Il presente allegato costituisce parte integrante del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Il presente provvedimento viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e ferme le competenze di altre Amministrazioni in merito allo scarico. E' onere dell'utente richiedere ed ottenere gli eventuali ulteriori provvedimenti richiesti dalla legge per l'esercizio o la modifica dello scarico.

Responsabile del procedimento, per il Gestore Acque del Chiampo, ai sensi della L. 241/90: Girardi Giovanna, tel. 0444 - 459111.

IL DIRETTORE GENERALE
 Ing. Alberto Piccoli
 (firma digitale ai sensi degli art. 24 e seguenti
 del D.lgs 82/2005)

Sportello Unico per le Attivita' Produttive
(art. 38 DL 112/2008 convertito in legge L133/2008)
Comunicazione Suap - Ente (art. 10 allegato tecnico DPR 160/2010)

SportelloUnicoComuneArzignano

Identificativo nazionale SUAP: **1042**

ACQUE DEL CHIAMPO SPA

Provincia di Vicenza

UFFICIO AMBIENTE- Funzionario Arch. Panagin Giovanni

Domicilio Elettronico

ARPA Veneto Dipartimento Provinciale di Vicenza

Protocollo: REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0130175 del 20/06/2018

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.03209700248-23042018-1755 - SUAP 1042 - 03209700248 FAEDA S.P.A.

Rif. pratica SUAP: 03209700248-23042018-1755 Prot. 0094250 del 07/05/2018

Protocollo 24461 del 20/06/2018-RIF.0017739/2018 -COMUNICAZIONE DI AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO PARERE PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO (DPR 160/2010 ART.7) N. 43 DEL 28/08/2014 A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di ARZIGNANO relativamente alla pratica n.03209700248-23042018-1755.

SUAP mittente: Sportello n.1042 - SportelloUnicoComuneArzignano

Pratica: 03209700248-23042018-1755

Impresa: 03209700248 - FAEDA S.P.A.

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0094250/07-05-2018

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0130175/20-06-2018.

Adempimenti presenti nella pratica:

- Comunicazione al Gestore del Servizio Idrico
- Comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 (Autorità competente: Provincia)
- Comunicazione all'ARPAV
- Comunicazione al Comune

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; ciÃ² al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

Dati Impresa

Denominazione:	FAEDA S.P.A.
-----------------------	--------------

SportelloUnicoComuneArzignano

Identificativo nazionale SUAP: **1042**

Codice fiscale:	03209700248	Provincia sede	VICENZA
------------------------	-------------	-----------------------	---------

Allegati presenti

aggiornamento-AUA-FAEDA2018-ambiente.pdf.p7m - aggiornamento AUA FAEDA -2018-ambiente.pdf.p7m
Faeda_Arzn_aggiornAua34405 240518.pdf.p7m - Faeda_Arzn_aggiornAua34405 240518.pdf.p7m